



***Regolamento degli
impianti di
videosorveglianza di
proprietà del comune di
San Marzano sul Sarno***

INDICE

CAPO I	
‘Principi generali’	
Art. 1	Oggetto e norme di riferimento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Garanzie
Art. 4	Finalità istituzionali dell’impianto e Patti per la sicurezza
Art. 5	Caratteristiche tecniche dell’impianto
Art. 6	Videosorveglianza partecipata
CAPO II	
‘Soggetti interessati e relativi obblighi e competenze’	
Art. 7	Titolare e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Art. 8	Responsabile designato ed Amministratore di sistema
Art. 9	Gestore di sistema
Art. 10	Incaricati
Art. 11	Accesso alla sala di monitoraggio
Art. 12	Accesso alle immagini registrate ed al server dedicato
Art. 13	Competenze operative e risorse
CAPO III	
‘Trattamento dei dati’	
Art. 14	Modalità di trattamento dei dati
Art. 15	Finalità e casi in cui è consentito l’accesso alle immagini
Art. 16	Pubblicità dell’impianto
Art. 17	Diritti dell’interessato
Art. 18	Cessazione del trattamento
Art. 19	Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Art. 20	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Art. 21	Comunicazione
CAPO IV	
‘Tutela Amministrativa e Giurisdizionale - Norme finali’	
Art. 22	Tutela
Art. 23	Sanzioni
Art. 24	Modifiche regolamentari
Art. 25	Disposizioni finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto - che si realizza cioè a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento - installati in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

Qualora le immagini riprese dal sistema rendano le persone identificabili, costituiscono dati personali: in tali casi, la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali posti in essere dal Comune di San Marzano sul Sarno mediante il proprio impianto di videosorveglianza, al fine di proteggere gli stessi facendo crescere la fiducia dei cittadini nel mondo digitale.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia:

- al Codice in materia di protezione dei dati personali DL 196/2003 ‘Testo unico sulla privacy’;
- al Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008;
- ai Provvedimenti del Garante Privacy in materia di videosorveglianza 29.11.2000, 29.04.2004 e 8.04.2010;
- al novellato Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), e conseguente D.Lgs. 101/2018, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- alla L. 48/2017 ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’;
- al Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 ‘Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia’;
- al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la Direttiva Ue 2016/680 (c.d. ‘Direttiva Polizia’) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- alla circolare del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2012 recante ‘Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale’;
- alla Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 ‘Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio’;
- alle circolari del Capo della Polizia del febbraio 2005, agosto 2010 e giugno 2017;
- alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per ‘**dato personale**’, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- b) per ‘**banca dati**’, il complesso di dati personali trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata e gli eventuali mezzi di trasporto;

- c) per **DPIA (Data Protection Impact Assessment, documento di analisi del rischio e valutazione di impatto)** di cui all'articolo 35 del Regolamento, obbligatoria nei casi indicati;
- d) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- e) per **“titolare”**, il sindaco pro tempore, legale rappresentante del Comune di San Marzano sul Sarno, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) per **‘DPO (Data protection Officer, responsabile della Protezione dei dati)’** il soggetto tecnico qualificato nominato dal Titolare per tutti i trattamenti e attività previste dall'art. 39 del GDPR;
- g) per **‘Responsabile designato’** il soggetto interno all'Ente cui è affidata la vigilanza sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dall'impianto;
- h) per **“amministratore di sistema”** la/e persona/e cui è/sono attribuite le credenziali per accedere al server unico dedicato alle immagini della video sorveglianza;
- i) per **“incaricati”**, le persone autorizzate dal Responsabile designato a monitorare le immagini, a mettere in atto le misure di sicurezza atte a custodire le strumentazioni ed i supporti di registrazione e, nei casi e con le modalità previste, a trattare le immagini;
- l) per **“gestore di sistema”**, la/e persona/e incaricata/e di garantire - previa disponibilità delle necessarie risorse economiche - l'efficienza tecnica dell'intero impianto di video sorveglianza e l'acquisto di risorse tecnologiche;
- m) per **“sistema”** l'insieme delle apparecchiature tecnologiche ed informatiche che costituiscono l'impianto di video sorveglianza;
- n) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- o) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- q) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- r) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- s) per **“codice”** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Garanzie

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di video sorveglianza installato nel territorio del Comune di San Marzano sul Sarno, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone durante il loro passaggio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

2. Il presente regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Finalità istituzionali dell'impianto e Patti per la sicurezza

1. L'impianto di video sorveglianza comunale, anche in relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008 e dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (c.d. 'riforma Minniti') e dalle linee guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza stato - città ed autonomie locali, è **finalizzato** ad assicurare una maggiore sicurezza urbana ai cittadini sia con la necessaria funzione di prevenzione sia permettendo:

a) di acquisire prove utili per accertare e reprimere:

- la criminalità diffusa, in particolare quella di tipo predatorio e gli episodi di microcriminalità;
- gli atti di vandalismo o danneggiamento contro immobili, beni e impianti di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;
- l'abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi in siti a rischio nei quali siano risultati inefficaci o inattuabili altre misure;
- le altre attività illecite di natura amministrativa (riferimento art. 13 c. 1 della L. 689/'81);

b) di monitorare il traffico (anche al fine di razionalizzare l'azione delle pattuglie di Polizia Municipale sul territorio, verificare la dinamica di sinistri eventualmente ripresi dalle immagini ed individuare possibili potenziali situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale), mediante sistemi di lettura targa lettura OCR delle targhe (con o senza telecamere di contesto come supporto);

c) di tutelare in particolare minori e anziani (garantendo loro un più elevato grado di sicurezza in alcune particolari aree della Città);

d) di supportare le attività istituzionali dell'Ente.

2. L'impianto di video sorveglianza comunale - al fine di divenire reale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio e favorire in ogni modo la collaborazione tra i vari attori per il potenziamento della sicurezza partecipata ed integrata - può essere **connesso direttamente con le centrali operative delle altre Forze di polizia dello Stato** operanti sul territorio in attuazione del 'Patto per la sicurezza urbana' tra Sindaco e Prefetto, stipulato in data 25.06.2018, prot.n. 9540/2021.

3. Per le medesime finalità l'impianto può eventualmente essere anche connesso con il Sistema Centralizzato Nazionale Transiti per la ricerca dei veicoli rubati - SCNTT - nel rispetto dei limiti e con le specifiche modalità previste dalla Legge.

4. Alla firma del Patto dovrà seguire la stipula di un **accordo operativo interforze che regolamenti l'uso della videosorveglianza da parte delle diverse forze di Polizia sulla base delle norme del presente Regolamento**: in particolare, tale atto dovrà prevedere che chiunque interagisca con l'impianto sia un soggetto avente qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 CPP - munito di credenziali individuali di autenticazione - e dovrà soprattutto evidenziare gli obblighi di protezione dei dati e le connesse responsabilità da parte di ogni forza di polizia partecipante al Protocollo.

5. Le sopra dette finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza comunale sono conformi alle funzioni istituzionali dell'Ente, in particolare a quelle demandate dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle leggi regionali sull'ordinamento della polizia locale, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy.

6. L'impianto di video sorveglianza comunale non può essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o Privati (Statuto dei lavoratori, L. 300/1970), né per irrogare sanzioni al C.d.S. diverse da quelle di cui al comma 1 lett. 'a' del presente articolo, né per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

Art 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

- 1.** Il trattamento dei dati personali inizia a seguito dell'attivazione e corretto funzionamento dell'impianto di video sorveglianza comunale.
- 2.** L'impianto - sempre implementabile sulla base delle risorse economiche disponibili nel tempo in Bilancio - è costituito essenzialmente da:
 - a) una serie di strumenti di ripresa (telecamere), di tipo sia analogico che digitale, collegati all'impianto centralizzato unico per la registrazione delle immagini tramite rete informatica. Le telecamere, eventualmente anche dotate di brandeggio e zoom, possono essere utilizzate solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, non nelle proprietà private. Possono riprendere solo le immagini, non l'audio, in quanto in tal modo si realizzerebbe una intercettazione ambientale.
 - b) una serie di strumenti di rilevamento, idonei alla lettura targhe OCR (con o senza telecamere di contesto come supporto) - da collocare ai principali varchi viari di ingresso / uscita dalla Città e/o in aree più centrali, in particolare ove siano imposte restrizioni di accesso - muniti di software in grado di verificare in tempo reale i dati ;
 - c) un impianto di monitoraggio per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere ad esso direttamente collegate, ubicato presso la sala operativa della Polizia Locale , a seguito dei patti per la sicurezza, anche presso la locale stazione dei Carabinieri;
 - d) un dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini riprese dalle telecamere (server dedicato, accessibile solo con password informatica);
 - e) strumenti elettronici portatili, di qualsiasi tipologia - per la verifica di veicoli non assicurati, con revisione scaduta, per il contrasto agli eccessi di velocità oper altre simili finalità - i quali diano luogo a cattura di immagini;
 - f) video camere mobili (c.d. 'fototrappole') utilizzabili in tutto il territorio comunale - nell'ambito delle attività istituzionali di Polizia Giudiziaria - per il monitoraggio, l'individuazione di attività illecite e la tutela del territorio e del decoro urbano, ove non risulti possibile (o non si riveli efficace) il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
- 3.** Ove ricorrano specifiche e comprovate necessità di sicurezza degli operatori, può essere valutata l'opportunità di dotarsi ed utilizzare anche ulteriori strumenti - del tipo 'bodycam' e 'dash cam' (ovvero telecamere indossate sopra la divisa o collocate sui veicoli di servizio) - al fine di attivarli in particolari contesti operativi secondo modalità stabilite in apposito disciplinare.
- 4.** L'impianto di video sorveglianza non può essere connesso con altri sistemi, archivi o banche dati del Sistema Informativo comunale.
- 5.** Nei limiti previsti dalle norme in vigore, possono essere valutate proposte di integrazione del sistema di videosorveglianza comunale con sistemi privati. Ove tali proposte fossero di interesse, le immagini dovranno essere messe a disposizione dell'Ente a titolo gratuito e senza alcuna ingerenza sulle stesse: i privati interessati dovranno inoltre provvedere ad acquistare a loro spese le attrezzature atte a garantire la connessione al sistema, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto pubblico.

Art 6 – Videosorveglianza partecipata.

1. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e secondo i criteri tecnico – procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. I seguenti soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione:
 - a. enti gestori di edilizia residenziale,
 - b. amministratori di condomini,
 - c. imprese, anche individuali,
 - d. associazioni di categoria,
 - e. consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.
3. Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio;
4. La rete deve essere costituita preferibilmente da almeno quattro punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera;
5. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a. caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - b. rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta;
 - c. ottimizzazione dei punti di ripresa;
 - d. disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale;
 - e. sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione;
 - f. presenza di un referente unico dell'impianto.
6. Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:
 - a. le aree di installazione/monitoraggio,
 - b. gli oneri a carico del privato, per:
 1. acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta comunale;
 2. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del Comune di San Marzano sul Sarno;
 3. le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale,
 4. la manutenzione ordinaria e straordinaria,
 - c. gli oneri a carico dell'amministrazione, per:
 1. la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale,
 2. la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini,
 3. la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;
 - d. le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici;
7. Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Comune di San Marzano sul Sarno.
8. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

CAPO II

SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI OBBLIGHI E COMPETENZE

Art. 7 - Titolare e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

1. Il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante del Comune di San Marzano sul Sarno, è **‘Titolare del trattamento dei dati personali’** ed adempie a tutti i connessi obblighi previsti dalla Legge per tale carica. Lo stesso promuove la responsabilizzazione (**‘accountability’**) delle politiche dell’Ente relativamente al rispetto delle normative in materia di videosorveglianza e cura l’adozione di approcci che tengano costantemente conto del rischio che il trattamento dei dati può comportare per i diritti degli interessati.
2. Il Titolare - quando il trattamento dei dati possa comportare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone interessate (in ragione del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti o per il gran numero di dati sensibili trattati o per altri fattori) - contestualmente all’avvio di utilizzo delle apparecchiature provvede a far redigere la **‘DPIA’ (Data Protection Impact Assessment)** ovvero l’analisi del rischio con valutazione di impatto di cui all’articolo 35 della Delibera 467/2018 (GDPR): tale obbligo è stato ribadito dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati nelle Linee Guida 3/2019.
3. Il Titolare individua e nomina un Responsabile della Protezione dei dati **‘DPO (Data protection Officer)**, in riferimento agli artt. 37 – 39 del GDPR): lo stesso è un esperto, normalmente esterno all’Ente, munito di comprovate competenze circa norme e procedure in materia di sicurezza urbana integrata, cui va affidata la gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai connessi rischi e responsabilità. Lo stesso - tra l’altro - ha compiti di raccordo sia tra i diversi soggetti e strutture coinvolti nell’attività di videosorveglianza, sia tra l’Ente e l’Autorità di Controllo; fornisce consulenza per la redazione della DPIA; si occupa dei **‘data breach’**; funge da punto di contatto per gli interessati, ricevendo le loro richieste per conto del Titolare, istruendole e fornendo loro riscontro; rendiconta al Garante circa eventuali reclami; predispone i necessari progetti di miglioramento ed implementazione tecnologica del sistema.

Art. 8 - Responsabile designato ed Amministratore di sistema

1. Il Sindaco, quale Titolare del trattamento, individua con apposito Atto:
 - a. il **‘Responsabile designato’** al trattamento dei dati personali acquisiti tramite videosorveglianza, normalmente individuato nel Responsabile del Settore Polizia Locale, il quale può delegare per iscritto tale carica ad uno dei propri Ufficiali - Funzionari. Il Responsabile designato vigila sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dall’impianto in relazione al servizio di Polizia Locale per il tramite degli incaricati ed è anche figura di riferimento per quanto concerne gli aspetti procedurali, ai sensi degli artt. 4-6 della L. 241/1990;
 - b. l’**‘Amministratore di sistema’**, cioè colui / coloro che ha / hanno le credenziali per le quali non vengono applicati i filtri di profilazione al fine di accedere al server unico dedicato alle immagini della video sorveglianza.

Art. 9 - Gestore di sistema

1. Nel medesimo Atto di cui all'articolo precedente, il Sindaco individua altresì il '**Gestore di sistema**' - normalmente il Responsabile del SIET comunale - al quale è affidata la gestione tecnica e manutentiva necessaria al funzionamento del sistema. Amministratore e Gestore di sistema possono coincidere nella medesima persona.
2. Il Titolare, tramite proprie verifiche periodiche, vigila sull'osservanza di quanto disposto con tale proprio Atto.

Art. 10 - Incaricati

1. Successivamente all'emanazione dell'Atto di cui all'art. 7 il Responsabile delegato, utilizzando l'atto di micro-organizzazione del proprio Settore, nomina '**Incaricati**' tutti gli appartenenti alla Polizia Locale con qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale: gli stessi si occupano materialmente del monitoraggio quotidiano delle immagini del sistema e di custodire le strumentazioni ed i supporti di registrazione. Il Responsabile delegato affida inoltre ad alcuni Incaricati il compito di trattare le immagini secondo quanto previsto nel successivo Capo III.
2. Gli Incaricati in servizio - quando a questo comandati - utilizzano tutti i dispositivi di cui al precedente art. 5 (fototrappole, body cam e dash cam) che siano in disponibilità.
3. Le **fototrappole**, sulla base delle problematiche di servizio evidenziate e delle segnalazioni di controllo pervenute, vengono opportunamente collocate - direttamente dal personale di polizia o tramite apposito personale tecnico di fiducia all'uopo individuato - in prossimità dei siti da monitorare. Trascorso il lasso temporale stabilito il personale di polizia preposto ritira gli apparecchi dai siti, verifica le immagini e gestisce i relativi dati, avviando le eventuali procedure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale nei confronti delle persone responsabili di violazioni. Le principali operazioni compiute tramite queste apparecchiature (in particolare: siti monitorati, date di inizio e fine delle riprese, data di prima visione delle immagini dopo il periodo di collocazione nel sito e data di cancellazione delle stesse) vanno sempre annotate su apposito registro, anche informatizzato. Per evitare, in caso di furto di una fototrappola, la possibile dispersione di dati (c.d. 'data breach') ogni fototrappola, ovvero ogni scheda SD installata, dovrà essere opportunamente criptata. Ove possibile, possono anche essere utilizzate fototrappole munite di controllo da remoto.
4. Circa le **body cam e dash cam** che fossero eventualmente in dotazione, dovrà essere predisposto apposito Disciplinary contenente le precise modalità di impiego, al fine di garantire la correttezza del trattamento e l'utilizzabilità delle immagini. In particolare, tale Disciplinary dovrà prevedere le circostanze in cui è ammessa l'attivazione dei dispositivi, i soggetti che autorizzano l'avvio delle riprese, tempi e modalità delle stesse ed i soggetti incaricati del prelievo dei dati; conterrà inoltre le procedure per l'utilizzo delle immagini registrate nonché le metodologie di cancellazione al termine del trattamento. Si farà opportuno riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità al Ministero dell'Interno nel 2014.

Art. 11 - Accesso alla sala di monitoraggio

1. La visione in diretta delle immagini nella sala di monitoraggio è esclusivamente consentita al Titolare, al Responsabile designato ed agli Incaricati, oltre che al Gestore di sistema limitatamente alle rispettive finalità tecniche.

2. La presenza nella sala di monitoraggio di persone diverse da quelle sopra indicate deve essere autorizzata, anche verbalmente, dal Responsabile designato, fatto salvo che si tratti di semplice transito nella sala di monitoraggio di persone dirette in uffici adiacenti, ovvero addette alla pulizia dei locali ad altre questioni tecniche.

Art. 12 - Accesso alle immagini registrate ed al server dedicato

1. L'accesso alle immagini registrate per effettuare operazioni di trattamento delle stesse (es. estrapolare, copiare su supporti, ecc.) è effettuato - per le finalità e nei casi di cui al successivo art. 14 - per via informatica ed è consentito solo al Titolare, al Responsabile designato ed agli Incaricati di cui all'art. 9 comma 1.

2. La visione delle immagini registrate è consentita anche al Gestore di sistema, limitatamente ad eventuali necessità di supporto tecnico ai sopra indicati soggetti ed in loro presenza.

Art. 13 – Competenze operative e risorse

1. Compete al Sindaco, Titolare del trattamento dei dati personali ed Ufficiale di Governo - nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 4 comma 1 e tenuto conto degli apparati di rilevamento a disposizione - la precisa individuazione dei siti da sottoporre a video sorveglianza.

2. L'elenco dei siti individuati per la video sorveglianza sarà inserito nel medesimo Atto di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Il Titolare potrà sempre - previa modifica del citato Atto - variare l'ubicazione ed il numero dei siti video sorvegliati al variare delle esigenze connesse al raggiungimento delle finalità stabilite dall'art. 4 comma 1, ovvero con riguardo agli apparati a disposizione.

3. Compete al Responsabile Designato verificare che ogni singola telecamera non riprenda in alcun modo aree private - con indebita intrusione nella privacy dei cittadini - disponendo, in collaborazione con il Gestore di Sistema, le necessarie modifiche all'angolo di visuale e/o allo zoom, ovvero individuando ogni altra possibile soluzione tecnica.

4. Compete al Gestore ed ai suoi collaboratori - previo espletamento delle eventuali necessarie procedure amministrative - mantenere in efficienza con i necessari interventi tecnici l'intero impianto di video sorveglianza ed occuparsi della individuazione, fornitura e posa in opera di nuove idonee risorse tecnologiche, anche con l'ausilio di specifiche professionalità esterne.

5. Nel Bilancio annuale sono previste le risorse economiche per garantire il funzionamento del servizio, consentendo la manutenzione in efficienza dell'intero impianto esistente e l'acquisto e posa in opera di nuove risorse tecnologiche, con assegnazione dei relativi Capitoli di Bilancio al Gestore di sistema - Responsabile del SIET comunale;

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Modalità di trattamento dei dati

1. I dati personali raccolti attraverso le riprese video effettuate da telecamere installate sul territorio comunale sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso tenuto conto del lasso temporale stabilito dal comma successivo;
- c) trattati con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. Le immagini videoregistrate sono ordinariamente conservate per un periodo **non superiore ai 07 (sette) giorni successivi alla rilevazione**: tale termine (nel rispetto del principio di proporzionalità) può essere esteso a 90 giorni (o anche più, se necessario) ove vi siano documentate esigenze di indagine (eventualmente anche supportate da specifiche richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria) ovvero, nel caso dei dispositivi di lettura targhe, ai sensi dell'art. 3 del DPR 250/1999. In tali casi è consentita la possibilità di salvare le sole immagini di interesse su supporti non riscrivibili, da conservare in modo protetto per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di sanzioni e la definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa.

3. Ove si renda necessario, per ulteriori particolari finalità, un ordinario allungamento del tempo di conservazione, occorre richiedere una verifica preliminare al Garante nei modi di Legge, evidenziando se l'aumento del tempo di conservazione è a carattere provvisorio o permanente.

4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare, allo scadere del termine previsto, **l'integrale cancellazione automatica delle immagini**, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

5. Relativamente alle immagini registrate dalle video camere mobili (c.d. 'fototrappole'), i 7 giorni di conservazione decorrono dal giorno in cui le stesse vengono per la prima volta visionate dopo il periodo di collocazione nei siti volta a volta individuati.

6. Relativamente alle immagini registrate dagli apparecchi 'bodycam' ovvero 'dash cam' eventualmente in dotazione, i 7 giorni di conservazione decorrono dal giorno in cui le stesse vengono registrate.

Art. 15 – Finalità e casi in cui è consentito l'accesso alle immagini

1. L'accesso alle immagini registrate è consentito esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 comma 1.

2. I dati registrati possono essere visionati:

- immediatamente sulla base di segnalazioni di atti potenzialmente illeciti rilevati da organi di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni sul territorio, ovvero rilevati dalla visione delle immagini trasmesse in diretta, ovvero segnalati al momento per le vie brevi da cittadini;
- a seguito di specifiche istanze scritte (utilizzando il modulo di cui **all'allegato 3**) :

- inoltrate da parte dell'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia dello Stato, per acquisire elementi di prova per proprie indagini;
- inoltrate da altri organi / autorità espressamente autorizzati da specifiche norme;
- inoltrate dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi di un sinistro ripreso dall'impianto e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente;
- inoltrate dal difensore di persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater c.p.p., il quale nell'ambito delle investigazioni difensive, può richiedere ed acquisire copia delle immagini di interesse;

3. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al comma precedente, l'incaricato della materiale evasione della richiesta dovrà garantire la correttezza delle operazioni di estrapolazione delle immagini di interesse e di riversamento delle stesse su supporto digitale, procedendo ad anonimizzare ogni dato relativo a persone estranee ai fatti di interesse.

4. Non è in ogni caso mai consentito fornire per le vie brevi a privati cittadini copia delle immagini, né far loro visionare immagini registrate.

5. Per finalità comunicative dell'Amministrazione possono essere utilizzate immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione di individui.

Art. 16 - Pubblicità dell'impianto

1. I cittadini devono essere sempre informati del fatto che stanno accedendo in una zona videosorvegliata. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, comunica ai cittadini la presenza dell'impianto anzitutto con una **informativa di primo livello** consistente in specifici cartelli affissi in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere, realizzati secondo quanto previsto dal Garante Privacy. Il relativo modello è raffigurato nell'**Allegato 1**.

2. I cartelli con l'informativa:

- devono essere collocati prima del raggio di azione della/e telecamera/e, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti: ove nello stesso sito fossero presenti più telecamere non sarà necessario un cartello per ogni telecamera;
- devono avere un posizionamento, un formato ed una visibilità tali da essere chiaramente individuabili in ogni condizione di illuminazione ambientale, in particolare in orario notturno.

3. L'apposizione e la manutenzione di tali cartelli informativi, al pari di tutta la segnaletica stradale, è curata dal competente ufficio.

4. Ove vengano utilizzati strumenti mobili / portatili di cui all'art. 5 comma 2 lett 'e', potrà essere al momento apposto un cartello informativo nel solo caso risulti previsto da specifiche norme.

5. Nei luoghi in cui siano temporaneamente posizionate fototrappole, è necessario esporre il cartello informativo per la durata delle riprese, fatti salvi i casi in cui sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ovvero per prevenzione, accertamento o repressione di reati e/o violazioni amministrative in materia ambientale, decoro urbano e sicurezza urbana.

6. Sul sito istituzionale dell'Ente è resa inoltre disponibile l'**informativa estesa** ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del dlgs 51/2018, con in aggiunta il testo del presente Regolamento e una planimetria con tutti i siti video sorvegliati.

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato al trattamento è la **persona fisica** a cui si riferiscono i dati personali: in riferimento agli specifici chiarimenti forniti dal GDPR, può essere solo una persona fisica e non una persona giuridica, un ente o una associazione.

2. Nel rispetto delle prerogative previste dal dlgs 51/2018 e con riferimento agli artt. 15 – 22 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 l'interessato, con apposita **istanza** motivata presentata al Titolare del trattamento utilizzando il modello in **allegato 2**, può esercitare i **diritti** previsti relativamente a dati che lo riguardino e che possano essere stati trattati dal Titolare (tra cui quelli di informazione, accesso, cancellazione, opposizione, trasformazione in forma anonima, blocco, limitazione, ecc.).

3. L'istanza può essere fatta pervenire direttamente al protocollo comunale, ovvero spedita mediante lettera raccomandata, mail o posta elettronica certificata.

4. Circa ogni istanza il Titolare, tramite il Responsabile designato, vi adempie entro 30 giorni dalla data di ricezione (ovvero fino a 90 giorni - previa comunicazione all'interessato di tale proroga - nel caso in cui ricorra giustificato motivo), comunicandone infine l'effettuato adempimento ovvero il motivato diniego. La risposta all'interessato deve essere concisa e resa con linguaggio semplice e chiaro.

5. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, l'Ente provvede ad eliminare definitivamente dal dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini tutti i dati presenti.

Art. 19 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme dell'art. 14 del D.L. 196/2003.

Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del D.L. 196/2003, al quale si fa rinvio.

Art. 21 – Comunicazione

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 19 del D.L. 196/2003, al quale si fa rinvio.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.L. 196/2003, dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 23 – Sanzioni

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti in materia di dati personali è sanzionato ai sensi delle vigenti Leggi nazionali e comunitarie, cui si fa rinvio.

Art. 24 - Modifiche regolamentari

1. Il presente Regolamento potrà essere in futuro aggiornato anche solo con Deliberazione di Giunta Municipale nel caso di recepimento di modifiche introdotte da nuove normative nazionali o comunitarie.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento, dopo la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo il caso che venga approvato con immediata eseguibilità.

3. A seguito dell'approvazione, il nuovo testo regolamentare come sopra modificato annulla e sostituisce integralmente quello approvato con Atto di Consiglio Comunale n.14 in data 18.04.2013.